



Ministero della Difesa



- VISTO l'articolo 16 del codice civile;
- VISTO il regio decreto 7 febbraio 1924, n. 230, con il quale l'Associazione nazionale madri, vedove e famiglie dei caduti e dispersi in guerra venne eretta come Ente morale;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 535 con il quale detto Ente ha assunto la nuova denominazione di "Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra."
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979 con il quale l'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra ha perduto la personalità giuridica di diritto pubblico assumendo quella di diritto privato;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1990 concernente trasferimento delle funzioni di vigilanza esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri su enti pubblici e istituzionali, le cui funzioni costituzionali non siano considerate coerenti con la competenza proprie della Presidenza medesima;
- VISTA l'istanza del Presidente nazionale dell'Ente intesa ad ottenere l'approvazione del nuovo statuto, deliberato dal Congresso nazionale nelle riunioni del 9 ottobre 1989 e del 24 febbraio 1991;
- UDITO il parere del Consiglio di Stato

DECRETA

E' approvato il nuovo statuto dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra, composto da 154 articoli, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, li 25 marzo 1992

IL MINISTRO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE DEI CADUTI E DISPERSI IN GUERRA

STATUTO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I DELLA SEDE E DEGLI SCOPI

Articolo 1

L'Associazione Nazionale tra le Famiglie dei Caduti e dei Dispersi in guerra, per la causa della libertà, nell'adempimento del dovere e per la difesa delle istituzioni democratiche e della pace, è Ente Morale di diritto privato senza fini di lucro ed ha sede in Roma.

Nel nome dei predetti Caduti, del cui sacrificio, patrimonio ideale tramandato ai propri eredi naturali, assume simbolicamente la più significativa espressione, l'Associazione accoglie ed unisce tutti gli aventi causa componenti di ciascun nucleo familiare dei soggetti specificati al successivo articolo 2, ed ha la rappresentanza esclusiva dei loro interessi morali e materiali.

Articolo 2

Sono considerati:

- Caduti in guerra, i militari, i partigiani ed i militarizzati che sono morti in azioni di guerra od in seguito a ferite, lesioni od infermità riportate od aggravate per causa di servizio di guerra;
- Dispersi in guerra, i militari i partigiani ed i militarizzati dichiarati irreperibili;
- Deceduti nell'adempimento del dovere, i militari chiamati ad assolvere l'impegno di servizio in conformità al dettato di cui all'articolo 22 della Costituzione;
- Caduti in difesa delle istituzioni democratiche o per la causa della pace, i militari ed i militarizzati deceduti nello svolgimento delle loro funzioni, in opposizione ad ogni forma di eversione e terrorismo, ovvero nell'espletamento di missioni alle quali l'Italia aderisce.

Articolo 3

L'Associazione persegue le seguenti finalità istituzionali:

- a) valorizzare il sacrificio dei Caduti e dei Dispersi in guerra e mantenere sempre vivo il ricordo promuovendo cerimonie e onoranze ed intervenendo concretamente per la realizzazione di opere monumentali che siano anche di monito per l'eliminazione dei contrasti tra i popoli e gli Stati e di auspicio per lo sviluppo di pacifiche relazioni internazionali;
- b) operare per la cooperazione, la distensione e la difesa della pace;
- c) concorrere alla cura e al decoro dei cimiteri di guerra in Patria e all'estero;
- d) tenere vivo e cementare negli italiani, e in modo particolare tra le Famiglie dei Caduti e Dispersi, lo spirito di solidarietà nell'amore della Patria e nella considerazione, validamente costruttiva, del subito lutto di guerra;
- e) contribuire alla formazione e al rafforzamento della coscienza civile e democratica degli italiani e in specie dei giovani, sostenendo i valori morali della Nazione e le istituzioni democratiche che la reggono nonché partecipando alla risoluzione dei problemi sociali del Paese;
- f) promuovere ogni forma di indagine per l'accertamento della sorte toccata ai Dispersi;
- g) sviluppare rapporti fraterni con le Forze Armate e con i Corpi che tutelano l'ordine pubblico nel rispetto della Costituzione;
- h) tutelare gli interessi morali e materiali dei soci svolgendo, in ogni campo, in loro favore, ogni possibile opera di protezione e di solidarietà;
- i) interessarsi particolarmente del collocamento al lavoro dei soci, nonché alla costituzione e funzionamento di Case di Soggiorno e agevolare il movimento turistico e ricreativo dei soggetti di cui al successivo articolo 6;
- l) intervenire presso i pubblici poteri, l'Amministrazione dello Stato, gli Enti locali, nonché gli Enti pubblici e privati, a sostegno dei diritti e degli interessi dei propri aderenti, anche d'intesa con le forze politiche e sociali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le altre Associazioni di categoria;
- m) collaborare attivamente con le competenti pubbliche amministrazioni perché siano assicurate a tutti gli aderenti all'Associazione le necessarie prestazioni di carattere assistenziale;
- n) interessarsi e cooperare con gli Organi governativi competenti per il rimpatrio da tutti i territori stranieri dei Resti mortali dei Caduti in guerra e dei militari deceduti nei campi di prigionia e di internamento.

Gli scopi di cui al presente articolo costituiscono le ragioni ideali e morali dell'Associazione ed impegnano l'azione di tutti i soci.

Articolo 4

L'Associazione è autonoma e indipendente da qualsiasi partito o forza politica.

La sua bandiera è quella nazionale con nastro azzurro sul quale è apposta la denominazione del Sodalizio.

Lo stemma associativo è riportato sul distintivo del quale i soci hanno diritto a fregiarsi.

Il Comitato Centrale ha in consegna il medagliere nazionale sul quale simbolicamente apposte tutte le medaglie d'oro concesse alla memoria dei Caduti di tutte le guerre.

Sono forniti di bandiera i Comitati Provinciali, le Sezioni, i Fiduciatari e i Gruppi Aziendali.

Articolo 5

L'Associazione promuove forme di fraterna collaborazione con le altre Associazioni combattentistiche, nel quadro della conseguibile intesa unitaria, per la difesa dei comuni valori ideali e patriottici, a sostegno delle istituzioni democratiche e della pace.

Capo II DEI SOCI

Articolo 6

Sono ammessi a soci effettivi i congiunti, appartenenti ai nuclei familiari:

- dei militari, partigiani e militarizzati, Caduti o Dispersi in guerra o comunque deceduti per causa di servizio di guerra;
 - dei militari deceduti, anche in assenza dello stato di guerra, durante il periodo di svolgimento del loro servizio;
 - dei militari e militarizzati, Caduti nel compimento del dovere per la difesa delle istituzioni democratiche e per la tutela della pace.
- a) i genitori ed equiparati tali, le vedove, anche se maritate e non titolari di pensioni di guerra, i figli od equiparati, i collaterali;
è considerata come vedova la donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del militare avvenuta a causa della guerra, nei casi contemplati dalla legge ai fini dell'attribuzione della pensione.

Sono altresì ammessi a soci effettivi i genitori, le vedove, i figli ed i collaterali superstiti dei militari, dei partigiani e dei militarizzati che, al momento del loro decesso, fruivano, o avevano il diritto di fruire, di trattamento risarcitorio erogato dallo Stato.

Sono infine ammessi al Sodalizio, in qualità di “Amici dell’Associazione”, quanti intendono operare concretamente per il conseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente Morale di cui all’articolo 3 lettere a), b), c), d), e), g) ed n).

Possono essere soci benemeriti i soci effettivi e le persone che contributi di azioni, di propaganda e con notevoli offerte hanno reso segnalati servizi al Sodalizio.

Il titolo può, per speciali benemeritenze, essere attribuito a città o altri Enti pubblici e privati.

I soci benemeriti sono nominati dal Comitato Centrale ed iscritti in apposito albo che sarà conservato presso la Sede Centrale.

Articolo 7

A coloro che non siano né soci effettivi né soci benemeriti e che abbiano speciali benemeritenze verso l’Associazione, il Presidente Nazionale può conferire un diploma di benemeritenza su proposta dei Comitati Provinciali.

Articolo 8

L’ammissione del socio effettivo è deliberata, su domanda dell’interessato, dal Consiglio Direttivo della Sezione nella cui circoscrizione territoriale il richiedente risiede.

Avverso le deliberazioni dei predetti Organi periferici associativi che rigettino domanda di ammissione, gli interessati possono nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, proporre ricorso al Comitato Provinciale e, in ultima istanza al Comitato Centrale.

Articolo 9

I soci fanno parte della Sezione del Comune o della Sezione più vicina o di quella del Capoluogo.

Il socio che cambi residenza deve darne comunicazione alla propria Sezione la quale curerà il trasferimento a quella della nuova residenza.

Articolo 10

I soci ricevono la tessera sociale del tipo stabilito dal Comitato Centrale.

Ai soci benemeriti è conferito uno speciale diploma.

Tutti i soci hanno diritto a fregiarsi del distintivo sociale conforme al modello approvato dal Comitato Centrale.

Articolo 11

E' dovere di ogni socio:

- a) osservare le disposizioni statutarie e regolamentari e i deliberati delle Assemblee e degli Organi Direttivi dell'Associazione;
- b) cooperare efficacemente e lealmente all'incremento morale e materiale dell'Associazione;
- c) mantenere condotta seria, dignitosa ed onesta ed ispirarsi nelle relazioni con gli altri soci e con gli Organi associativi ai principi di lealtà e di fraterna solidarietà che sono alla base del contenuto morale dell'Associazione.

Il socio non può in caso entrare a far parte di altri Sodalizi i cui scopi a giudizio del Comitato Centrale siano in contrasto con i fini e gli interessi dell'Associazione.

Articolo 12

I soci effettivi usufruiscono delle provvidenze poste in essere dall'Associazione nelle forme e nei limiti che essa può prestare, in conformità agli scopi statutari, secondo i mezzi di cui dispone.

Articolo 13

La qualità di socio effettivo si perde per radiazione, cancellazione, dimissione ed espulsione.

La qualifica di socio benemerito può essere revocata dal Comitato Centrale per indegnità.

Articolo 14

Sono sospesi i soci i quali per un periodo di un anno non abbiano versato la quota associativa.

Prima di procedere alla sospensione il Consiglio Direttivo della Sezione di appartenenza diffiderà il socio a mezzo di lettera raccomandata dandogli almeno venti giorni di tempo per mettersi in regola.

Il socio sospeso per morosità può essere riammesso purché presenti nuova domanda di ammissione e paghi le quote arretrate.

Sono radiati i soci che malgrado diffida scritta continuino, oltre il termine all'uopo prefissato, ad appartenere alle Associazioni di cui all'Articolo 11, secondo comma, dello Statuto.

Articolo 15

Sono cancellati i soci effettivi che con provvedimento inappellabile vengono a perdere i requisiti di cui all'articolo 6 dello Statuto.

Articolo 16

Le dimissioni vengono presentate al Consiglio direttivo della Sezione e hanno effetto dal giorno successivo a quello della deliberazione di accettazione da adottarsi non oltre i trenta giorni dalla data delle dimissioni stesse.

L'accettazione delle dimissioni può essere rifiutata solo nel caso in cui il socio debba essere ad altro titolo escluso dall'Associazione.

Il socio dimissionario non potrà essere riammesso se non a seguito di nuova domanda e relativa deliberazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 17

Al socio responsabile di violazione dei doveri di cui all'articolo 11 o di atti di indisciplina associativa possono applicarsi, a seconda della gravità del caso le seguenti misure disciplinari:

- a. La riprovazione;
- b. La interdizione da ogni attività associativa da un minimo di tre mesi ad un massimo di due anni;
- c. La espulsione.

L'espulsione può essere deliberata solo nei casi di atti, fatti o comportamenti che ledano gravemente la personalità morale del socio ovvero gli interessi morali e materiali dell'Associazione.

L'espulsione da socio comporta la revoca dei titoli di benemerenzza associativa.

Articolo 18

Il socio sottoposto a procedimento disciplinare può, con deliberazione dell'Organo associativo competente, essere sospeso, in via cautelare, dalle cariche eventualmente ricoperte ed anche da qualsiasi attività sociale.

Articolo 19

La radiazione nel caso di cui all'articolo 14, la cancellazione e le sanzioni disciplinari sono adottate, salvo i casi in cui è stabilita la competenza degli Organi Centrali, con deliberazione del Consiglio Direttivo della Sezione cui il socio è iscritto, avverso la quale gli interessati, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono proporre ricorso al Comitato Provinciale competente per territorio.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Il Consiglio Direttivo della Sezione, prima di adottare le deliberazioni di cui al comma precedente, deve contestare, con lettera raccomandata al socio, gli addebiti ed assegnare allo stesso un termine non inferiore a quindici giorni per le sue discolpe e deduzioni.

Articolo 20

Avverso la deliberazione del Consiglio Direttivo della Sezione gli interessati, entro novanta giorni dalla comunicazione, possono proporre ricorso al Comitato Centrale.

Sulla decisione del ricorso, che non ha effetto sospensivo, non hanno diritto a voto i componenti del Comitato Centrale iscritti, quali soci, in una Sezione compresa nell'ambito provinciale dell'Organo periferico associativo che ha deliberato il provvedimento oggetto del ricorso stesso.

Articolo 21

Il socio espulso non potrà essere riammesso almeno per un periodo di tre mesi salvo che fatti nuovi non vengano a modificare la sua posizione. La deliberazione del Consiglio Direttivo della Sezione che disponga la riammissione del socio è soggetta alla ratifica del Comitato Provinciale.

Il socio riammesso non potrà ricoprire cariche sociali per un periodo di due anni dalla data della deliberazione di riammissione.

Capo III DEL PATRIMONIO E DEI MEZZI FINANZIARI

Articolo 22

Il patrimonio sociale è costituito dai beni immobili e mobili di proprietà dell'Associazione.

Articolo 23

L'Associazione provvede al finanziamento delle proprie attività:

- a) Con le quote associative – versate anche per delega - nella misura fissata dal Comitato Centrale, e con i contributi volontari dei soci;
- b) Con i contributi eventuali dello Stato, delle Regioni e degli altri Enti pubblici e privati;
- c) Con eventuali elargizioni, lasciti e donazioni;
- d) Con le rendite del patrimonio associativo;
- e) Con i proventi di eventuali iniziative assunte dall'Associazione.

In relazione agli eventuali contributi dello Stato di cui al punto b) del precedente comma l'Associazione, a dimostrazione del concreto perseguimento delle finalità istituzionali, trasmetterà annualmente una copia del Rendiconto nonché una relazione sull'attività svolta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Articolo 24

Sono affidati in autonoma gestione ai Comitati Provinciali, nei limiti fissati dal Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e la contabilità:

- a) Le rendite e l'uso degli immobili di proprietà dell'Associazione ubicati nelle rispettive circoscrizioni territoriali, ad eccezione di quelli gestiti indirettamente dal Comitato Centrale, nonché dei relativi mobili;
- b) Le quote associative, anche per delega, nonché i contributi volontari, comunque versati dai rispettivi soci;
- c) Le oblazioni e le donazioni accettate dai singoli Organi periferici associativi;
- d) I proventi di eventuali iniziative assunte dai Comitati Provinciali;
- e) I contributi ordinari e straordinari concessi ai singoli Comitati Provinciali e Regionali dell'Associazione e da altri Enti.

TITOLO II DELLA RIPARTIZIONE ORGANIZZATIVA TERRITORIALE, DEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE E DELLE CARICHE SOCIALI

Capo I DELLA ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Articolo 25

L'Associazione è territorialmente organizzata in Sezioni comunali di cui fanno parte i soci effettivi, secondo le rispettive residenze.

Le Sezioni comunali hanno Organi propri e sono coordinate e collegate da Organi Provinciali e Regionali.

Gli Organi periferici associativi nei Comuni, nelle Province, e nelle regioni sono subordinati agli Organi Centrali.

Possono essere costituite Sezioni e Federazioni all'estero.

Capo II DEGLI ORGANI CENTRALI

Articolo 26

Sono Organi Centrali dell'Associazione:

- a) Il Congresso Nazionale;
- b) Il Comitato Centrale;
- c) La giunta Esecutiva Centrale;
- d) Il Presidente Nazionale;
- e) I Vice Presidenti Nazionali;
- f) Il Collegio Centrale dei Sindaci;
- g) Il Collegio dei Probiviri.

Capo III DEL CONGRESSO NAZIONALE

Articolo 27

Il Congresso Nazionale è costituito dai Presidenti Regionali, dai Presidenti Provinciali e dai Presidenti delle Federazioni all'estero.

Esso rappresenta l'Organo supremo dell'Associazione.

Sono di sua esclusiva competenza:

- a) L'indirizzo generale della vita associativa e le direttive dell'azione da svolgere per il conseguimento dei fini sociali.;
- b) La modifica dello Statuto;
- c) Le elezioni dei componenti il Comitato Centrale;
- d) La elezione del Collegio Centrale dei Sindaci;
- e) La elezione del Collegio dei Probiviri.

Articolo 28

Il Congresso Nazionale si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Comitato Centrale lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei componenti il Congresso medesimo con la indicazione degli argomenti da trattare.

Articolo 29

La riunione ordinaria del Congresso deve in ogni caso essere indetta, almeno sessanta giorni prima della scadenza del quadriennio, dal Comitato Centrale il quale stabilisce la sede in cui il Congresso deve svolgersi e fissa l'ordine del giorno.

Il Congresso Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale con apposito avviso di comunicare, almeno trenta giorni prima, ai componenti, per mezzo lettera raccomandata contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di riunione e degli argomenti da trattare.

Il Congresso, inoltre, deve essere convocato immediatamente per la nomina dei componenti il Comitato Centrale, quando per dimissioni o per altre cause il numero dei componenti tale Organo Centrale si sia ridotto alla metà dopo aver esaurita la surrogazione con i Supplenti.

Articolo 30

Il Presidente Nazionale all'atto della convocazione del Congresso invita i componenti dello stesso a far designare dalle rispettive Assemblee i Delegati Supplenti che possono sostituirli in caso di loro impedimento.

I Comitati Regionali, i Comitati Provinciali e le Federazioni all'estero non possono inviare più di un delegato qualunque sia il numero dei soci da rappresentare.

Ogni Presidente Provinciale ha un voto per ogni mille soci tesserati o frazione di mille superiore a cinquecento.

I Presidenti Regionali e i Presidenti delle Federazioni all'estero dispongono di un solo voto.

I Delegati debbono esprimere il voto personalmente.

I Comitati Provinciali e le Federazioni all'estero trasmettono al Presidente dell'Associazione, almeno quindici giorni prima della data in cui è convocato il Congresso, copia autentica dell'elenco dei soci regolarmente iscritti alla data di convocazione dell'Assemblea ed in regola con il pagamento della quota associativa, nonché copia del verbale di nomina dei Delegati Supplenti.

Articolo 31

Intervengono al Congresso al Congresso e partecipano alle relative riunioni, senza diritto a voto, i componenti gli Organi Centrali la cui carica sia statutariamente incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.

Possono essere invitati a partecipare al Congresso, in qualità di osservatori, rappresentanti di Enti ed Uffici che svolgono attività attinenti ai problemi dei congiunti dei Caduti e Dispersi in guerra, nonché di Associazioni combattentistiche.

Per l'adunanza del Congresso è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Articolo 32

Almeno dieci giorni prima della data fissata per l'apertura del Congresso è trasmessa a ciascun Delegato copia della documentazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 33

Il Congresso dichiarato aperto dal Presidente Nazionale, elegge nel proprio seno l'Ufficio di Presidenza il quale sarà composto di un Presidente, di un Segretario, di tre scrutatori, nonché di tre questori che lo assistono nella verifica dei poteri e nelle votazioni.

Per la nomina di cui al comma precedente, nonché per la nomina di ogni altra Commissione che si ritenesse opportuno costituire per il migliore svolgimento dei lavori del Congresso tutti individualmente i Delegati hanno un solo voto.

Le modalità di presentazione di liste di candidati e di svolgimento di tutte le operazioni elettorali sono disciplinate con apposito regolamento emanato dal Comitato Centrale.

Articolo 34

Il Congresso, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, può, prima dell'inizio dei lavori, approvare un regolamento per lo svolgimento dei lavori stessi.

In mancanza di questo i lavori sono diretti e disciplinati dal Presidente del Congresso secondo le consuetudini.

Articolo 35

Le votazioni hanno luogo, di regola, a scrutinio palese.

A richiesta di almeno trentacinque Delegati si procede alla votazione per appello nominale.

E' in ogni caso obbligatorio lo scrutinio segreto per la elezione dei membri del Comitato Centrale, del Collegio Centrale dei Sindaci, del Collegio dei Probiviri, dei Presidenti Regionali ai sensi dell'articolo 69 e per le questioni relative a persone ovvero quando la maggioranza dei Delegati presenti ne faccia richiesta.

Sono approvate le proposte che riportino la maggioranza dei voti dei Delegati partecipanti alla votazione.

Per le modifiche allo Statuto occorre che le relative proposte riportino la maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi.

Per le elezioni di cui al secondo comma, risultano eletti coloro che riportino il maggior numero di voti calcolati ai sensi dell'articolo 30; ed a parità di voti è eletto colui che è più anziano di età.

Nel caso di dimissioni o di cessazione dell'incarico nel corso del quadriennio, il componente del Comitato Centrale è sostituito dal Supplente compreso nell'apposita lista, secondo l'ordine dei voti riportati da ciascuno dei Supplenti stessi, In caso di parità di voti subentra colui che è più anziano di età.

Capo IV DEL COMITATO CENTRALE

Articolo 36

Il Comitato Centrale si compone di quindici componenti effettivi e cinque componenti supplenti, eletti dal Congresso tra i soci in modo che tutte le varie categorie di soci, vi siano possibilmente rappresentate.

I componenti supplenti del Comitato Centrale possono essere chiamati ad assistere alle sedute, senza diritto di voto.

I membri del Comitato Centrale, previa autorizzazione del Presidente Nazionale, possono intervenire a tutte le riunioni ed Assemblee degli Organi Regionali, Provinciali e Comunali.

La carica di componente il Comitato Centrale non è compatibile con la carica di Presidente Regionale.

Articolo 37

Sono di esclusiva competenza del Comitato Centrale:

- a) L'elezione del Presidente Nazionale, dei due Vice Presidenti e dei membri della Giunta Esecutiva Centrale;
- b) L'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione secondo il regolamento amministrativo contabile; la determinazione delle variazioni di bilancio e gli storni da una categoria all'altra di esso; la fissazione della misura del contributo da assegnare annualmente agli Organi periferici e alle Case di Soggiorno ad integrazione dei rispettivi bilanci;
- c) La compilazione e modificazione dei regolamenti di amministrazione e di contabilità dell'Ente e quello del personale dell'Associazione;
- d) La formulazione delle proposte di modificazione allo Statuto da sottoporre al Congresso Nazionale;
- e) La nomina e il licenziamento del Segretario Generale, del personale del Comitato Centrale e la ratifica della nomina e del licenziamento del personale periferico;

- f) L'adozione di provvedimenti concernenti ogni affare che comporti l'acquisto e l'alienazione dei beni immobili o che attenga a trasformazioni di patrimonio, nonché l'attuazione degli scopi sociali;
- g) Il giudizio su ricorsi degli Organi periferici avversi alle deliberazioni della Giunta Esecutiva Centrale e il giudizio sui ricorsi proposti dai soci contro i provvedimenti disciplinari emersi, in seconda istanza, dai Comitati Provinciali;
- h) La dichiarazione dei Sodalizi ai quali, a mente dell'articolo 11, è vietato ai soci di appartenere;
- i) Lo scioglimento formale, nei limiti previsti dal presente Statuto, dei Comitati Regionali e dei Comitati Provinciali, nonché la presa d'atto dei provvedimenti di scioglimento dei Consigli Direttivi delle Sezioni presi dai rispettivi Comitati competenti territorialmente;
- l) La nomina dei Commissari Regionali e Provinciali e la presa d'atto dei provvedimenti di nomina dei Commissari delle Sezioni e dei Fiduciari;
- m) L'intervento operativo in sostituzione degli Organi periferici nei casi di inattività per le funzioni ad essi demandate dal presente Statuto;
- n) La nomina dei soci benemeriti, il conferimento del titolo di Presidente Onorario dell'Associazione, la ratifica delle proposte di conferimento del titolo di Presidente Provinciale Onorario;
- o) L'applicazione nei confronti dei dirigenti provinciali dei provvedimenti disciplinari previsti dall'articolo 17;
- p) L'esercizio delle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e la podestà di delegare al Presidente Nazionale e alla Giunta Esecutiva la trattazione di determinati affari di propria competenza;
- q) La determinazione dei casi in cui possono attribuirsi ai dirigenti centrali e periferici indennità di rappresentanza, diarie, gettoni e rimborsi forfettari di spese, nonché la fissazione del loro ammontare;
- r) La nomina o la designazione dei rappresentanti presso Enti nazionali alla cui amministrazione l'Associazione sia chiamata a partecipare.

Il Comitato Centrale rende conto al Congresso Nazionale della sua attività di amministrazione mediante apposita relazione morale e finanziaria, in riferimento all'applicazione e gestione delle linee di azione associative stabilite dal precedente Congresso:

Articolo 38

Il Comitato Centrale si riunisce ogni qualvolta il Presidente Nazionale o la Giunta Esecutiva lo ritengono necessario oppure quando ne facciano richiesta un terzo dei membri in carica. In ogni caso il Comitato Centrale deve essere convocato ogni quattro mesi. Gli avvisi di convocazione con l'indicazione dell'ordine del giorno, debbono essere inviati, a cura del Presidente dell'Associazione, almeno dieci giorni prima, a mezzo di lettera raccomandata.

Articolo 39

Le sedute del Comitato Centrale non sono valide se non intervengono almeno otto dei suoi componenti in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e in caso di parità prevale quello del Presidente.

Le votazioni sono, di regola, palesi.

E' obbligatoria la votazione a scheda segreta quando si tratta di questioni relative a persone, ovvero quando la maggioranza ne faccia richiesta.

Articolo 40

Le funzioni di Segretario del Comitato Centrale, che sono assunte dal componente più giovane d'età, possono essere attribuite, di volta in volta, ad un funzionario della Sede Centrale.

I verbali di ciascuna seduta, redatti dal Segretario e da questo firmati unitamente al Presidente, sono approvati nella successiva riunione.

Ove necessario possono essere chiamati ad intervenire anche i funzionari preposti ai servizi centrali del Sodalizio.

Articolo 41

Il Segretario Generale dell'Associazione è nominato dal Comitato Centrale su proposta del Presidente Nazionale ed è scelto, in relazione al possesso di specifici requisiti di professionalità, esperienza e competenza, tra le categorie di cui al precedente art.6.

Egli in particolare:

- Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Centrale e della Giunta Esecutiva e sovrintende al funzionamento dei servizi ed uffici del Sodalizio;
- Esprime parere in ordine all'assunzione, nomina e revoca dei dipendenti dell'Associazione e, in caso di urgenza, adotta nei confronti del personale i provvedimenti necessari, riferendone al Presidente;
- Firma, congiuntamente al Presidente, gli atti amministrativi inerenti all'attività gestionale del Sodalizio;
- Cura la raccolta dei dati occorrenti alla formulazione dei piani programmatici annuali e pluriennali e predisporre gli atti relativi sia alla promozione di iniziative legislative sia all'attuazione della politica istituzionale del Sodalizio.

Il trattamento economico del Segretario Generale è fissato dal Comitato Centrale ai sensi dell'articolo 37 lett. q) del presente Statuto.

Articolo 42

Il Comitato Centrale resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione, ed anche per quelli indifferibili e urgenti di straordinaria amministrazione, sino all'insediamento del nuovo Comitato.

L'accettazione delle dimissioni dei singoli membri del Comitato Centrale è di competenza del Comitato stesso.

Il membro del Comitato Centrale che senza giustificato motivo non intervenga a due sedute consecutive verrà considerato dimissionario dal Comitato Centrale. Viene considerato dimissionario il membro del Comitato Centrale anche se per giustificati motivi non intervenga a quattro sedute consecutive dello stesso Organo associativo.

Articolo 43

Nel caso di decisioni particolarmente gravi per la vita dell'Associazione, e quando non ravvisi opportuno l'anticipata convocazione del Congresso, il Comitato Centrale può rimettere le decisioni medesime al giudizio di tutti i Comitati Provinciali.

Saranno approvate le decisioni che riporteranno il maggior numero di voti.

Articolo 44

Ogni socio può proporre attraverso il proprio Comitato Provinciale le questioni di ordine generale concernenti l'Associazione che, su conforme voto dello stesso Organo periferico e con il parere del Comitato Regionale, possono essere prese in esame dal Comitato Centrale.

Il socio proponente può essere sentito di persona ed essere ammesso alla discussione.

Capo V DELLA GIUNTA ESECUTIVA CENTRALE

Articolo 45

La Giunta Esecutiva Centrale è l'Organo delegato dal Comitato Centrale ed è composta dal Presidente Nazionale, che la presiede, dai due Vice Presidenti Nazionali, e da due membri, nominati, nel proprio seno, dal Comitato stesso, a scrutinio segreto, nella sua prima riunione.

Il Comitato Centrale può, con deliberazione presa a maggioranza, revocare e rinnovare la nomina sia della Giunta Esecutiva Centrale sia soltanto del Presidente e dei Vice Presidenti.

I membri della Giunta Esecutiva Centrale non possono ricoprire cariche politiche di importanza nazionale e non possono far parte di assemblee legislative a carattere nazionale e, in caso di candidatura, dovranno preventivamente dimettersi dalla carica associativa di che trattasi.

Alla seduta della Giunta Esecutiva interviene il Segretario Generale ed assiste il Presidente del Collegio Centrale dei Sindaci o un componente del Collegio da lui delegato.

Articolo 46

La Giunta Esecutiva Centrale provvede alla attuazione delle deliberazioni del Comitato Centrale ed adotta le deliberazioni di ordinaria amministrazione.

In caso di urgenza può adottare provvedimenti di straordinaria amministrazione, salvo ratifica del Comitato Centrale da chiedersi nella sua prima adunanza.

In particolare la Giunta Esecutiva Centrale:

- a. prepara il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Comitato Centrale, proponendole erogazioni dal Fondo spese impreviste e gli storni eventuali afferenti il bilancio dell'esercizio in corso secondo il regolamento amministrativo contabile;
- b. prende atto degli atti di costituzione delle Sezioni ed alla nomina dei Consigli Direttivi;
- c. esamina ed esprime parere sui ricorsi per i quali è richiesto il giudizio definitivo del Comitato Centrale;
- d. adotta direttamente, nei casi di particolare gravità, le necessarie misure disciplinari a carico dei soci e degli iscritti che rivestono cariche sociali;
- e. predispone i regolamenti da sottoporre all'approvazione del Comitato Centrale;
- f. delibera o esprime parere, per le determinazioni del Comitato Centrale, su quanto il Presidente dell'Associazione ritiene di sottoporre al suo esame, ed esercita le attribuzioni conferitegli dal presente Statuto;
- g. delibera la costituzione di gruppi aziendali a carattere nazionale.

Articolo 47

Gli Organi periferici sono tenuti a seguire le direttive e ad eseguire le deliberazioni della Giunta Esecutiva Centrale, salvo le facoltà, quando non si tratti di provvedimenti definitivi, di ricorrere al Comitato Centrale.

I ricorsi non hanno efficacia sospensiva e debbono essere presentati, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Articolo 48

La Giunta Esecutiva Centrale dichiara nulli, in qualsiasi momento, gli atti e le deliberazioni degli Organi periferici contrari alla legge, allo Statuto, ai regolamenti dell'Associazione o alle direttive del Congresso.

Avverso le deliberazioni di annullamento è ammesso ricorso al Comitato Centrale nei termini e con gli effetti di cui all'articolo precedente.

In pendenza dell'istruttoria per l'annullamento degli atti e delle deliberazioni di cui al primo comma, la Giunta Esecutiva Centrale può. Ove concorrono gravi motivi, ordinare che se ne sospenda l'esecuzione.

Articolo 49

La Giunta Esecutiva Centrale è convocata dal Presidente dell'Associazione, di regola, una volta al mese.

Gli avvisi di convocazione sono fatti per lettera raccomandata almeno cinque giorni prima e, in caso di urgenza, per telegramma, almeno due giorni prima.

Per la validità delle riunioni è necessario l'intervento di almeno tre dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza.

Tutte le votazioni avvengono a scrutinio palese, a meno che non si tratti di questioni relative a persone.

Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Di ogni seduta è redatto apposito verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le funzioni di Segretario sono assunte dal componente più giovane o, per decisione della Giunta Esecutiva Centrale, sono affidate ad un funzionario della Sede Centrale.

Articolo 50

Il membro della Giunta Esecutiva Centrale, che per due volte consecutive non interviene, senza giustificato motivo alle sedute, verrà considerato dimissionario e sostituito dal Comitato Centrale.

Articolo 51

Sulle dimissioni dei membri della Giunta Esecutiva Centrale, compresi il Presidente ed i Vice Presidenti, delibera il Comitato Centrale.

Il membro dimissionario resta in carica fino a che le sue dimissioni non sono accettate.

Il Comitato Centrale, contemporaneamente all'accettazione, provvede alla relativa sostituzione.

Capo VI DEL PRESIDENTE ONORARIO

Articolo 52

Il titolo di Presidente Onorario dell'Associazione può essere conferito dal Comitato Centrale al socio effettivo che abbia acquisito meriti eccezionali nella tutela e nella rappresentanza degli interessi morali e materiali dei congiunti dei Caduti e Dispersi in guerra.

Il Presidente Onorario non può ricoprire qualsiasi altra carica associativa. Può intervenire al Congresso Nazionale e alle riunioni del Comitato Centrale.

Capo VII DEL PRESIDENTE NAZIONALE

Articolo 53

Il Presidente Nazionale:

- a) ha la legale rappresentanza dell'Associazione e presiede il Comitato Centrale e la Giunta Esecutiva Centrale;
- b) vigila sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari e sull'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Centrale e della Giunta Esecutiva Centrale;
- c) esamina gli atti e formula le proposte da sottoporre al Comitato Centrale e, in caso di urgenza, ne assume i poteri, salvo ratifica del Comitato medesimo da chiedersi nella sua prima riunione;
- d) vigila sull'andamento amministrativo e contabile degli Organi periferici dell'Associazione;
- e) dispone ispezioni e inchieste per accertare il regolare funzionamento dei Comitati Regionali, del Comitato Provinciale e delle Sezioni Comunali;
- f) può intervenire o farsi rappresentare da suoi Delegati nelle adunanze degli Organi periferici associativi, senza voto deliberativo;
- g) può chiedere gli atti deliberativi degli Organi periferici associativi;
- h) può rilasciare procure per la stipulazione di atti che interessano l'Associazione;
- i) rappresenta personalmente, o a mezzo di suo Delegato, l'Associazione presso gli Organismi Nazionali con i quali l'Associazione stessa sia chiamata a collaborare;
- l) la carica di Presidente Nazionale non è compatibile con altra carica associativa.

Articolo 54

Per la istituzione di giudizi nell'interesse dell'Associazione occorre la preventiva autorizzazione della Giunta Esecutiva Centrale, a meno che non si tratti di procedimenti conservativi, cautelativi e possessori. In questi ultimi casi, e per giudizi intentati contro l'Associazione, il Presidente è tenuto ad informare tempestivamente il Comitato Centrale per i provvedimenti di competenza fatta salva la podestà, di cui alla lettera c) dell'articolo precedente, nella preminente azione di tutela degli interessi dell'Ente, in via d'urgenza.

Capo VIII DEI VICE PRESIDENTI NAZIONALI

Articolo 55

I due Vice Presidenti Nazionali, nominati dal Comitato Centrale nella sua prima riunione, sostituiscono, in caso di assenza o di impedimento, il Presidente secondo la designazione di questi e lo coadiuvano nella trattazione degli affari ad essi delegati.

In mancanza di designazione il Presidente Nazionale è sostituito dal Vice Presidente Nazionale più anziano.

La carica di Vice Presidente Nazionale non è compatibile con qualsiasi altra carica associativa.

Capo IX DEL COLLEGIO CENTRALE DEI SINDACI

Articolo 56

Il Collegio Centrale dei Sindaci è composto da:

- tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Congresso Nazionale anche tra i non soci;
- un componente effettivo nominato dal Ministero della Difesa;
- un componente effettivo nominato dal Ministero del Tesoro.

I membri supplenti – secondo l'ordine di elezione – sostituiscono i membri effettivi, di nomina associativa, che vengono a cessare dalla carica nel corso del quadriennio.

Il Collegio Centrale dei Sindaci nomina il Presidente tra i propri membri effettivi.

La carica di membro del Collegio Centrale dei Sindaci non è compatibile con qualsiasi altra carica associativa.

I Sindaci durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Articolo 57

Il Collegio Centrale dei Sindaci ha il controllo della gestione economica e finanziaria della Sede Centrale e delle strutture periferiche da essa direttamente amministrata.

I suoi componenti assistono alle riunioni del Comitato Centrale alle quali debbono sempre essere invitati; provvedono al riscontro degli atti di gestione, accertando la regolare tenuta dei registri contabili, ed effettuano verifiche di cassa almeno ogni trimestre. I Sindaci esercitano il loro mandato anche individualmente.

Articolo 58

Nel caso di riscontrate irregolarità contabili o amministrative il Collegio Sindacale è tenuto ad informare immediatamente il Presidente Nazionale per l'adozione degli opportuni provvedimenti di sua competenza o di competenza degli altri Organi Centrali.

Articolo 59

Per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità si osservano le disposizioni del relativo Regolamento.

Capo X DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 60

Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri effettivi e due supplenti. Esso nomina il Presidente tra i suoi membri effettivi.

La carica di componente del Collegio dei Probiviri non è compatibile con qualsiasi altra carica associativa.

Articolo 61

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di esprimere il proprio parere su quei casi che gli sono, di volta in volta, demandati dal Comitato Centrale o dalla Giunta Esecutiva Centrale.

Il Collegio dei Probiviri decide le controversie insorte e deferite al Collegio stesso dai soci.

I Probiviri sono chiamati ad intervenire alle sedute del Comitato Centrale in occasione della trattazione degli argomenti sui quali hanno espresso specifico parere.

TITOLO III DEL COMITATO E DEI PRESIDENTI REGIONALI

Articolo 62

In ogni regione è costituito un Comitato Regionale di cui fanno parte i Presidenti dei Comitati Provinciali della Regione o loro Delegati.

Il Comitato Regionale è presieduto dal Presidente Regionale.

Nel caso in cui i Comitati Provinciali siano inferiori a tre il Comitato Regionale è costituito di tre membri, di cui uno eletto dall'Assemblea Regionale composta dai Comitati Provinciali riuniti, più due Presidenti Provinciali.

Articolo 63

Il Comitato Regionale ha sede nella città Capoluogo della Regione salva diversa determinazione da approvarsi dal Comitato Centrale. Esso, di regola, usufruisce dei locali, dei servizi e del personale del Comitato Provinciale della città in cui ha sede.

Articolo 64

Il Comitato Regionale ha il compito di coordinare, in relazione ai bisogni regionali, l'azione dei vari Comitati Provinciali, di segnalare agli Organi Centrali i mezzi più idonei per sopperire a tali necessità, di proporre allo studio problemi e provvedimenti di carattere generale, di esprimere pareri nelle questioni prospettategli dagli Organi Centrali e di assolvere ogni altra attribuzione ad esso demandata.

Articolo 65

Il Comitato Regionale è convocato dal Presidente Regionale quando ne ravvisino l'opportunità lo stesso Presidente Regionale o gli Organi Centrali dell'Associazione, ovvero quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.

In ogni caso il Comitato Regionale deve essere convocato almeno ogni anno.

Per la validità delle riunioni occorre l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti in prima convocazione. In seconda convocazione, quale che sia il numero degli intervenuti, la riunione è comunque valida.

Sono approvate le determinazioni che riportino la maggioranza dei voti dei presenti, calcolati secondo il precedente comma.

Si osservano le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 39.

Le funzioni di Segretario sono assunte da un componente il Comitato Regionale stesso o dal personale di cui all'articolo 63.

Copia del verbale di ciascuna seduta è trasmessa, a cura del Presidente Regionale, al Presidente Nazionale e a tutti i Comitati Provinciali della Regione.

Articolo 66

Il Comitato Centrale, e in caso di urgenza il Presidente Nazionale, possono direttamente disporre la convocazione del Comitato Regionale, all'uopo invitato ai sensi del primo comma del precedente articolo, non vi ottemperi nel termine fissatogli.

Articolo 67

Il Presidente Regionale è l'Organo di collegamento tra gli Organi Centrali e gli Organi periferici dell'Associazione.

Il Presidente Regionale ha la rappresentanza del Comitato Regionale e lo presiede; vigila, nell'ambito della regione, sull'esecuzione delle determinazioni e delle direttive degli Organi Centrali e del Comitato Regionale ed esplica tutte le altre mansioni che gli sono attribuite dallo Statuto e dai Regolamenti che vengono al medesimo affidate dagli Organi Centrali Regionali.

Il Presidente Regionale interviene, personalmente o a mezzo di un componente il Comitato Regionale, alle sedute degli Organi Centrali alle quali sia invitato. Può inoltre intervenire alle riunioni dei Comitati Provinciali e Sezionali. Gli interventi alle sedute degli Organi Centrali e gli interventi alle predette Assemblee non danno luogo a voto deliberativo.

Quando lo ravvisi necessario il Presidente regionale può chiedere al Presidente del Comitato Provinciale la convocazione dell'Organo associativo che quest'ultimo presiede per discutere, in via d'urgenza, gli argomenti specificamente indicati nella richiesta stessa.

In tal caso detta riunione deve essere convocata entro 15 giorni dalla richiesta.

Articolo 68

I Presidenti Regionali non possono, in pari tempo, ricoprire altre cariche associative centrali.

Articolo 69

I Presidenti Regionali sono eletti, in sede di Congresso Nazionale, nell'ultimo giorno dei lavori, dai membri del Congresso o Delegati dei Comitati Provinciali delle rispettive Regioni, con separate votazioni.

Le votazioni avranno luogo a scrutinio segreto ed ogni votante ha il numero di voti ad esso attribuito ai sensi dell'articolo 30.

Articolo 70

Le spese di funzionamento dell'Ufficio del Presidente Regionale e del Comitato Regionale, per il quale si richiama la norma di cui all'articolo 63, saranno sostenute con i fondi stanziati dal Comitato Centrale.

Articolo 71

Con deliberazione, presa dalla maggioranza dei Presidenti dei Comitati Provinciali della regione, il Comitato Regionale può, in ogni tempo, sostituire il Presidente Regionale.

Tale deliberazione deve essere sottoposta alla ratifica del Comitato Centrale.

Articolo 72

Il Presidente Regionale che cessa comunque dalla carica è sostituito, fino alla successiva nomina in sede di Congresso Nazionale, previa designazione del Comitato Regionale.

Articolo 73

A carico dei membri del Comitato Regionale che non intervengono senza giustificato motivo, alle riunioni regolarmente indette, la Giunta Esecutiva Centrale può, su richiesta del Presidente Regionale, adottare sanzioni disciplinari.

Articolo 74

Il Comitato Regionale può nominare, nella prima seduta dopo l'effettuazione del Congresso Nazionale, una Giunta Esecutiva Regionale per l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi Centrali e del Comitato Regionale.

Essa è composta di tre membri.

In caso di temporaneo impedimento del Presidente Regionale le funzioni ad esso spettanti sono esercitate da un membro della Giunta Esecutiva Regionale designato dalla stessa.

La Giunta Esecutiva Regionale si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

Articolo 75

La Giunta Esecutiva regionale coordina l'attività del Comitato regionale e coadiuva il Presidente regionale nello svolgimento dei compiti ad esso demandati dagli Organi Centrali e dallo Statuto.

Predisporre il rendiconto della propria gestione, da sottoporre all'esame del Comitato Regionale e all'approvazione degli Organi Centrali secondo il regolamento amministrativo contabile.

Articolo 76

E' istituito il Comitato Nazionale Consultivo dei Presidenti regionali, che deve essere convocato dal Presidente Nazionale, che lo presiede, almeno tre volte all'anno e quante volte si rendesse necessario per l'attività operativa del Sodalizio.

Capo XI DEL COMITATO PROVINCIALE, DEL PRESIDENTE E DEGLI ALTRI ORGANI PROVINCIALI

Articolo 77

In ogni provincia è costituito un Comitato Provinciale con sede nel Capoluogo di ciascuna Provincia. Ne fanno parte i Consiglieri Effettivi e Supplenti eletti dal Congresso Provinciale tra i soci delle varie categorie in numero di non meno di cinque Consiglieri effettivi e due supplenti e non più di nove Consiglieri effettivi e quattro Consiglieri supplenti.

I componenti del Consiglio Provinciale durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. Al termine del quadriennio essi restano in carica fino a quando il nuovo Comitato Provinciale non sia stato insediato.

I Consiglieri Supplenti subentrano a quelli Effettivi che vengono a mancare nel corso del quadriennio con le stesse norme stabilite per quelli del Comitato Centrale.

Articolo 78

Nella sua prima adunanza il Comitato Provinciale nomina nel proprio seno, con votazione separata ed a scrutinio segreto, il Presidente Provinciale, il Vice Presidente e il Segretario Economo, che costituiscono la Giunta Esecutiva Provinciale .

Articolo 79

Il Comitato Provinciale svolge e coordina i compiti previsti dall'articolo 64, limitatamente all'ambito territoriale della Provincia, per quanto concerne i compiti di tutela, di rappresentanza e protezione e, particolarmente, per quanto concerne il collocamento obbligatorio al lavoro delle vedove e degli orfani di guerra, nonché le Unità sanitarie locali previste dalla legge 833/1978.

Articolo 80

Il Comitato Provinciale designa, quando ciò sia previsto da disposizioni legislative vigenti o da regolamenti, i rappresentanti dell'Associazione presso gli Uffici, gli Enti, i Comitati Comunali e Provinciali.

Le riunioni del Comitato Provinciale per l'espletamento dei suoi compiti, nonché per la trattazione di argomenti di interesse comune e per le segnalazioni e le proposte del caso agli Organi Regionali e Centrali, avvengono, di norma, almeno ogni tre mesi.

Di tali riunioni è data tempestiva comunicazione al Presidente Regionale perché, volendo, possa esercitare la facoltà di intervento ed inviare un rappresentante della Giunta Esecutiva Regionale.

Le riunioni debbono comunque essere indette ogni qualvolta siano richieste dal Presidente Regionale, dal Comitato Regionale o da almeno la metà dei Presidenti delle Sezioni della Provincia.

Articolo 81

Il Comitato Provinciale dirige e amministra l'attività degli Organi associativi, cui sovrintende territorialmente, secondo le direttive degli Organi Centrali; esso è sottoposto ai controlli di cui al regolamento di contabilità.

Delibera i bilanci preventivi e consuntivi, vigila a che nella propria circoscrizione siano applicate le disposizioni legislative a favore dei congiunti dei Caduti e Dispersi in guerra, sorveglia sulla osservanza, da parte delle Sezioni, dei Fiduciariati e dei soci, dei doveri derivanti dal presente Statuto e della disciplina associativa, adottando, ove del caso, i provvedimenti disciplinari previsti dallo Statuto.

Articolo 82

La Giunta Esecutiva Provinciale cura la esecuzione delle deliberazioni e direttive del Comitato Provinciale e dei provvedimenti di amministrazione ordinaria; prepara i bilanci preventivi e consuntivi, da sottoporre al Comitato Provinciale, proponendo le erogazioni dal Fondo spese impreviste e gli storni eventuali da un articolo all'altro dello stesso Capitolo del bilancio dell'esercizio in corso.

La Giunta può essere delegata a deliberare su singoli o su determinate categorie di affari, entro i limiti stabiliti dalla delega stessa, dandone comunicazione al Comitato Provinciale nella sua prima riunione.

La Giunta è convocata dal Presidente.

Per la validità delle adunanze della Giunta è richiesta la presenza dei suoi componenti in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza.

Articolo 83

Il Comitato Provinciale è convocato dal Presidente Provinciale tutte le volte che questi lo ritenga necessario, o quando un terzo dei membri ne faccia richiesta scritta. In quest'ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro otto giorni dalla richiesta.

L'avviso di convocazione, insieme con l'ordine del giorno dei lavori, sarà trasmesso dal Presidente ai singoli membri, per lettera raccomandata, almeno tre giorni prima dalla data stabilita. L'avviso di convocazione deve essere inviato, in ogni caso, anche ai Sindaci Effettivi.

Articolo 84

Per la validità delle riunioni del Comitato Provinciale occorre l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.

Articolo 85

Il membro del Comitato Provinciale che senza giustificato motivo non intervenga a due riunioni consecutive o a cinque riunioni, anche non consecutive, verrà considerato dimissionario.

Articolo 86

Sulle dimissioni dei singoli membri del Comitato Provinciale delibera lo stesso Organo associativo.

Essi restano in carica fino all'insediamento dei successori.

Articolo 87

Il Presidente Provinciale ha la legale rappresentanza del Comitato Provinciale, ne firma gli atti e, in caso di urgenza, ne assume i poteri riferendone al Comitato stesso, per la ratifica, nella sua prima riunione.

Articolo 88

Il Presidente Provinciale esegue le deliberazioni dell'Organo Provinciale che presiede e degli Organi Centrali e Regionali dell'Associazione, vigila sul buon andamento degli uffici e dei servizi.

Articolo 89

Il Vice Presidente Provinciale sostituisce il Presidente Provinciale in caso di assenza o impedimento e lo coadiuva nella trattazione degli affari ad esso delegati.

Articolo 90

Il Segretario – Economo del Comitato Provinciale vigila sul regolare svolgimento di tutti i servizi di segreteria e di economato. In particolare egli cura che siano tenuti al corrente:

- a) lo schedario dei soci della Provincia;
- b) l'elenco nominativo dei soci della provincia;
- c) il registro delle deliberazioni del Comitato Provinciale;
- d) tutti gli altri registri ed elenchi prescritti dal Regolamento.

Il Segretario – Economo ha la responsabilità del servizio di cassa e di economato, della regolare tenuta dei libri di contabilità e della documentazione delle entrate e delle spese del Comitato Provinciale.

Egli inoltre redige i verbali delle sedute del Comitato Provinciale.

Articolo 91

Il Comitato Provinciale può, in ogni tempo, con deliberazione motivata, presa a maggioranza, rinnovare le nomine di cui all'articolo 78.

La relativa deliberazione deve essere inviata, per la ratifica alla Giunta Esecutiva Centrale, entro dieci giorni.

Articolo 92

Il titolo di Presidente Provinciale Onorario può essere conferito, previa ratifica di proposta da parte del Comitato Centrale, dal Comitato Provinciale, al socio effettivo che abbia acquisito meriti eccezionali nella tutela e nella rappresentanza degli interessi morali e materiali dei congiunti dei Caduti e dei Dispersi in guerra della provincia.

Articolo 93

Se per dimissioni od altre cause il Comitato Provinciale viene a ridursi a meno della metà dei suoi componenti effettivi il Comitato Centrale, sentito il Presidente regionale, nomina un Commissario Straordinario con l'incarico di convocare, entro sei mesi, il Congresso Provinciale per la rinnovazione totale del Comitato stesso.

Nello stesso modo il Comitato Centrale provvede quando, per qualsiasi circostanza, il Comitato Provinciale venga a trovarsi nella impossibilità di poter assolvere i suoi compiti.

Articolo 94

Contro ogni deliberazione del Comitato Provinciale i Presidenti delle Sezioni, i Fiduciari e anche i singoli soci che la ritengono lesiva degli interessi dell'Associazione o dei singoli, hanno diritto di ricorrere, entro quindici giorni, alla Giunta Esecutiva Centrale. Il ricorso non ha però effetto sospensivo.

Articolo 95

Il Comitato Provinciale può, ove lo creda opportuno, farsi coadiuvare da apposite Commissioni composte di soci, prescelti per particolari capacità ed esperienza, presieduta dal Presidente Provinciale o da altro membro dello stesso Comitato.

Nelle deliberazioni di tali Commissioni, saranno precisate le modalità di funzionamento, i poteri e le attribuzioni di che trattasi.

Capo XII DEL CONGRESSO PROVINCIALE

Articolo 96

Il Congresso Provinciale è costituito dai Presidenti delle Sezioni della Provincia.

Ognuno di essi ha diritto a un voto fino a cento soci e a un altro voto ogni cento o frazione superiore a cinquanta.

Articolo 97

Il Congresso Provinciale si riunisce, in via ordinaria, per ascoltare la relazione morale e finanziaria del Comitato Provinciale, per l'elezione o l'integrazione del Comitato Provinciale e del Collegio Provinciale dei Sindaci e, in via straordinaria, tutte le volte che il Comitato Provinciale lo ritenga necessario, o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei componenti il Congresso Provinciale.

Per la nomina dell'Ufficio di presidenza del Congresso Provinciale si applica il disposto dell'articolo 33.

Articolo 98

Il Congresso Provinciale è convocato dal Presidente del Comitato Provinciale, o da chi ne fa le veci, che ne fissa la data, l'ora e il luogo di riunione e l'ordine del giorno.

La convocazione deve essere comunicata, a ciascun componente, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Articolo 99

Al Congresso Provinciale intervengono anche i Commissari Straordinari e i Fiduciari delle Sezioni della Provincia, senza diritto a voto.

Capo XIII DEL COLLEGIO PROVINCIALE DEI SINDACI

Articolo 100

Il Collegio Provinciale dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e di due supplenti, scelti anche tra i non soci.

Essi sono eletti, dal Congresso Provinciale, contemporaneamente alla elezione dei componenti del Comitato Provinciale, e durano in carica quattro anni.

Articolo 101

Il Collegio dei Sindaci ha il controllo nella gestione economico-finanziaria del Comitato Provinciale. Ispeziona, anche singolarmente, con frequenza, ed almeno ogni tre mesi, i libri ed i documenti contabili, ed effettua controlli sullo stato di cassa.

Collabora con il Comitato Provinciale nella compilazione del bilancio preventivo e presenta, allo stesso Organo Provinciale deliberante, la propria relazione sul Rendiconto finanziario annuale.

Articolo 102

Nel caso di rilevate irregolarità, i Sindaci devono informare immediatamente il Comitato Provinciale, il Presidente Regionale e la Giunta Esecutiva Centrale.

Articolo 103

Sulle dimissioni dei singoli membri del Collegio delibera il Collegio stesso.

Il membro effettivo che viene a cessare dalla carica sarà sostituito dal supplente che ha riportato il maggior numero dei voti e, a parità di voti, dal più anziano.

I Sindaci dimissionari restano in carica sino alla loro sostituzione.

Capo XIV DELLE FEDERAZIONI E DELLE SEZIONI ALL'ESTERO

Articolo 104

I Congiunti dei Caduti e Dispersi residenti all'estero possono costituire, nei rispettivi centri, una Sezione, qualunque sia il numero degli aderenti. La rispettiva circoscrizione territoriale è fissata, per ciascuna di esse, dal Comitato Centrale.

Le Sezioni all'estero sono autorizzate all'assistenza dei soci.

Articolo 105

La Federazione è costituita dall'insieme delle Sezioni esistenti nel territorio di uno Stato estero e ha sede nella capitale del medesimo, purché vi sia la Sezione, altrimenti in altra località designata dal Comitato Centrale.

Articolo 106

Sono Organi della Federazione all'estero:

- a) il Congresso Federale;
- b) il Consiglio Direttivo della Federazione;
- c) il Presidente Federale;
- d) il Collegio Federale dei Sindaci.

Articolo 107

Le Federazioni all'estero corrispondono ai Comitati Provinciali del territorio nazionale e sono regolate dalla norma che li riguarda.

Articolo 108

Quando in uno Stato non vi sia più di una Sezione, questa dipende direttamente dal Comitato Centrale.

Articolo 109

Il Comitato Centrale determina le norme occorrenti per il raggiungimento dei fini sociali, per lo svolgimento dell'attività associativa e per il funzionamento delle Federazioni e delle Sezioni all'estero, in rapporto alle particolari condizioni locali e alle speciali esigenze delle singole Organizzazioni.

Capo XV DELLE SEZIONI E DEI FIDUCIARIATI

Articolo 110

La Sezione è il nucleo organizzativo fondamentale dell'Associazione e, nei limiti dello Statuto, ne attua i fini svolgendo la sua attività a contatto dei soci, sovvenendo i loro bisogni, nel quadro dell'esercizio della rappresentanza dell'intera categoria, tutelandoli nei loro diritti e indirizzandoli ai loro doveri.

Articolo 111

In ogni Comune o Frazione può essere costituita una Sezione purché il numero dei soci non sia inferiore a trenta.

L'accertamento dell'esistenza delle condizioni di cui sopra è demandato al Comitato Centrale, previa deliberazione del Comitato Provinciale.

Qualora si rende necessario, per ragioni oggettive, la Sezione può essere retta da un Fiduciario, scelto dal Comitato Provinciale, per quanto possibile fra i soci del posto e trasformata, conseguentemente in Fiduciariato.

Articolo 112

La Sezione è retta da un Consiglio Direttivo – vedi articolo 125 – eletto, dall'Assemblea dei soci, a scrutinio segreto.

Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione, elegge, nel suo seno, con votazione separata ed a scrutinio segreto, il Presidente ed il Segretario Economo.

Le Sezioni hanno una propria contabilità, ma i risultati della loro gestione economico-finanziaria rientrano nel bilancio del Comitato Provinciale, secondo il regolamento amministrativo - contabile.

Gli Organi di controllo amministrativo e contabile del Comitato Provinciale esercitano le loro funzioni anche nei confronti delle Sezioni.

Articolo 113

La quota annua di tesseramento di tesseramento è fissata, per ciascun anno, dal Comitato Centrale, in modo uniforme per tutte le Sezioni.

L'Assemblea dei soci della Sezione, qualora ricorrono particolari circostanze, potrà eccezionalmente istituire una quota supplementare di tesseramento riservata a finalità assistenziali o necessaria per il funzionamento della Sezione.

Capo XVI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 114

L'Assemblea dei soci è convocata, in via ordinaria, ogni anno entro il primo semestre.

Il Comitato Provinciale, in comprovati casi di forza maggiore, può prorogare detto termine.

L'Assemblea è convocata a cura del Presidente della Sezione mediante avviso personale scritto a tutti i soci esclusi quelli dei Fiduciariati che, in regolare Assemblea, secondo quanto disposto dall'articolo 124, si siano fatti già rappresentare all'Assemblea della Sezione da altri soci mediante delega scritta. In tal caso, l'avviso verrà dato personalmente ai predetti Delegati.

L'avviso di convocazione deve essere inviato, almeno quindici giorni prima della data stabilita per l'Assemblea, comunicando contemporaneamente l'ordine del giorno dei lavori e le norme che regolano le elezioni, qualora ricorrono le condizioni per il rinnovo delle cariche sociali.

Possono partecipare all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale di tesseramento, anche se effettuato lo stesso giorno dell'Assemblea, prima dell'inizio dei lavori.

Della convocazione dell'Assemblea dovrà essere dato avviso al Comitato Provinciale.

Articolo 115

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente un terzo dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

La seconda convocazione può aver luogo ad un'ora di distanza dalla prima, purché ciò sia previsto nell'avviso di convocazione.

Articolo 116

L'Assemblea, dichiarata aperta dal Presidente del Consiglio Direttivo della Sezione, quando deve procedere alla elezione del Consiglio Direttivo, nomina l'Ufficio di presidenza composto da un Presidente, da un Segretario e da tre scrutatori.

Articolo 117

Per la nomina del Consiglio Direttivo si procede a votazione a scrutinio segreto.

Per quanto riguarda la presentazione delle liste e lo svolgimento delle operazioni elettorali si applicano le disposizioni di competenza del Comitato Centrale.

Articolo 118

Si intendono approvate le deliberazioni che riportano la maggioranza dei voti dei soci partecipanti alla votazione.

Per la nomina alle cariche sociali è dichiarato eletto chi riporta un maggior numero di voti e, a parità di voti, colui che è socio da maggior tempo.

Articolo 119

I soci possono farsi rappresentare all'Assemblea mediante delega, scritta sullo stesso biglietto d'invito.

Nessun socio può avere più di una delega, eccetto quanto stabilito negli articoli 114 e 124.

Articolo 120

Di ogni Assemblea deve essere redatto verbale, che sarà firmato dal Presidente e dal Segretario.

I verbali nei quali sono riportati i risultati di votazione a scrutinio segreto devono essere firmati dagli scrutatori che hanno partecipato alle operazioni di scrutinio.

Copia dei verbali di Assemblea deve essere trasmessa, entro quindici giorni, al Comitato Provinciale.

Articolo 121

E' di esclusiva competenza dell'Assemblea la nomina del Consiglio Direttivo della Sezione.

L'Assemblea si pronuncia, inoltre, su ogni argomento che le venga sottoposto dal Consiglio Direttivo, o che essa stessa ritenga di trattare purché di interesse associativo.

Articolo 122

Oltre che su richiesta del Presidente Provinciale, l'Assemblea può essere convocata, in seduta straordinaria, quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità, o quando almeno un terzo dei soci iscritti ne faccia richiesta scritta e sottoscritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Articolo 123

Il Comitato Provinciale può richiedere che siano inseriti all'ordine del giorno delle Assemblee ordinarie e straordinarie tutti quegli argomenti che essa ritiene utile di sottoporre al giudizio dei soci.

Articolo 124

I soci dei Fiduciariati possono farsi rappresentare, alle Assemblee della Sezione da cui dipendono, da altri soci muniti di delega, a termine dell'articolo 119.

Nessun delegato può avere più di dieci deleghe raccolte in regolare Assemblea, convocata dal rispettivo Fiduciario, che deve essere presieduta dal Presidente della Sezione o da un membro del Consiglio Direttivo all'uopo delegato.

Le deleghe possono essere conferite solo ai soci del Fiduciariato che sappiano leggere e scrivere.

Capo XVII DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SEZIONE

Articolo 125

Il Consiglio Direttivo è composto, per le Sezioni che abbiano meno di cinquecento soci, di tre membri effettivi e due supplenti e di cinque effettivi e tre supplenti per quelle che abbiano più di cinquecento soci, scelti in modo che siano possibilmente rappresentate le varie categorie di soci.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

I Consiglieri Supplenti subentrano agli effettivi con gli stessi criteri già indicati per i Consiglieri del Comitato Centrale e dei Comitati Provinciali.

Articolo 126

Il Consiglio Direttivo agisce secondo le direttive emanate dal Comitato Provinciale.

Articolo 127

Il Consiglio Direttivo provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e di quelle del Comitato Provinciale; determina l'attività di tutela e gli interventi a favore dei soci

osservando, in ogni caso, le direttive stabilite dal Comitato Provinciale; controlla a che, nella circoscrizione delle Sezioni, siano applicate le disposizioni legislative a favore dei Congiunti dei Caduti e dei Dispersi in guerra.

Esso, inoltre, delibera sulle domande di ammissione dei soci, sorveglia sull'osservanza, da parte dei Fiduciariati e dei soci, dei doveri derivanti dal presente Statuto e dalla disciplina associativa, adottando, ove del caso, i provvedimenti disciplinari previsti dallo Statuto medesimo.

Articolo 128

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente della Sezione tutte le volte che questo lo ritenga necessario, o quando un terzo dei membri ne faccia richiesta scritta. In questo secondo caso, la convocazione deve aver luogo entro otto giorni dalla richiesta.

L'avviso di convocazione, insieme con l'ordine del giorno dei lavori, sarà, dal Presidente, trasmesso ai singoli membri, almeno tre giorni prima della data stabilita.

Nei casi di assoluta urgenza, l'avviso può essere recapitato, anche nella stessa giornata della convocazione, purché almeno sei ore prima dell'inizio della seduta.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno ogni tre mesi.

Articolo 129

Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo occorre l'intervento della maggioranza dei soci componenti.

Tutte le votazioni avvengono a scrutinio palese, a meno che non si tratti di questioni relative a persone.

Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voto, prevale il voto del Presidente.

Ciascun membro può chiedere, quando si procede a votazione palese, che sia inserito nel verbale il voto favorevole o contrario da lui espresso su determinate questioni. In mancanza di tale richiesta, nel verbale sono riportati soltanto gli esiti delle votazioni senza alcuna indicazione sul voto espresso dai singoli partecipanti.

Un riassunto delle deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo deve essere inviato, nel termine di dieci giorni, al Presidente Provinciale.

Il Presidente Nazionale, tramite il Presidente del Comitato Provinciale, in ogni tempo, può chiedere copia integrale delle deliberazioni stesse e di ogni verbale del Consiglio Direttivo.

Articolo 130

Il Consigliere che senza giustificato motivo non intervenga a tre riunioni consecutive. O a cinque riunioni, anche non consecutive, verrà, dal Consiglio Direttivo, considerato dimissionario.

Articolo 131

Sulle dimissioni dei singoli Membri del Consiglio Direttivo della Sezione delibera il Consiglio stesso; su quelle dell'intero Consiglio delibera l'Assemblea dei soci, all'uopo convocata entro un mese.

La stessa Assemblea, se accetta le dimissioni, procede alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio dimissionario rimane in carica fino all'insediamento dei successori. Questi, in qualunque tempo eletti, rimangono in carica solo per l'anno in corso.

Ove alla convocazione dell'Assemblea non provveda il Consiglio dimissionario, provvederà il Comitato Provinciale, nominando, all'uopo, un Commissario Straordinario.

Articolo 132

Se, per dimissioni o altra causa, il Consiglio Direttivo della Sezione venga ridursi a meno della metà dei suoi rappresentanti effettivi, il Comitato Provinciale nomina il Commissario Straordinario con l'incarico di convocare, entro due mesi, l'Assemblea per la rinnovazione del Consiglio Direttivo.

Nello stesso modo il Comitato Provinciale provvede quando, per qualsiasi circostanza, il Consiglio Direttivo venga a trovarsi nell'impossibilità di poter assolvere i suoi compiti.

Articolo 133

Il Consiglio Direttivo può, in ogni tempo, con delibera motivata, presa a maggioranza, rimuovere le nomine di cui all'articolo 112.

La relativa deliberazione, ove si tratti di rimozione del Presidente, deve essere inviata, entro dieci giorni, per la ratifica, alla Giunta Esecutiva Centrale.

In caso di urgente ratifica si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 132.

Articolo 134

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, che non siano di mera esecuzione, vanno sottoposte alla ratifica del Comitato Provinciale.

Articolo 135

La Sezione associativa può essere trasformata in Fiduciariato, o sciolta, quando vengono a mancare le condizioni o le ragioni che ne determinarono la costituzione, con provvedimento del Comitato Provinciale.

Articolo 136

Le attività delle Sezioni sciolte passano alla Sezione cui è attribuita la circoscrizione territoriale di quella disciolta, ovvero sono ripartite tra Sezioni minori, tra le quali è divisa la circoscrizione della Sezione medesima.

In tal ultimo caso la ripartizione è fatta dal Comitato Provinciale.

Articolo 137

Nella propria circoscrizione le Sezioni possono nominare dei Fiduciari, sentiti per la designazione, i soci interessati.

I Fiduciari hanno il compito di mantenere il contatto con i soci e di attuare i fini associativi, rendendosi interpreti delle esigenze dei soci stessi, trasmettendo loro le istruzioni e i provvedimenti del Comitato provinciale o della Sezione da cui dipendono.

Articolo 138

I Fiduciari hanno il compito organizzativo e di collegamento con i soci. Essi non hanno alcun potere disciplinare e possono solo segnalare al Comitato Provinciale e al Consiglio Direttivo della Sezione i soci che vengono meno ai fini e alla disciplina dell'Associazione.

Articolo 139

La nomina del Fiduciario può essere revocata qualora il predetto non espliciti il suo mandato o ne superi i limiti o, in qualunque modo, venga meno alla disciplina associativa.

Il Consiglio Direttivo della Sezione potrà proporre la nomina o la revoca del Fiduciario al Comitato Provinciale, che delibera in merito.

Articolo 140

I soci, facenti capo ai Fiduciarati, per l'intervento dell'Assemblea della Sezione possono delegare altri soci, con le limitazioni previste dall'articolo 124.

Articolo 141

Il Comitato Provinciale, per l'attuazione dei fini associativi, può costituire, presso gli Uffici pubblici o le Aziende private che abbiano alle proprie dipendenze almeno dieci congiunti di Caduti e Dispersi in guerra, gruppi di categorie, che saranno organizzati secondo le norme del regolamento di esecuzione al presente Statuto.

Capo XVIII DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO-ECONOMO DELLA SEZIONE

Articolo 142

Il Presidente ha la rappresentanza della Sezione e dei Fiduciariati ad essa connessi, firma gli atti e prende le deliberazioni di urgenza, riferendone al Consiglio nella sua prima adunanza, per la ratifica.

Vigila sul buon andamento dei servizi ed esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo e degli Organi Provinciali dell'Associazione.

Designa, di volta in volta, il Consigliere che deve sostituirlo, in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 143

Il Segretario - Economo vigila sul regolare svolgimento di tutti i servizi di segreteria: In particolare egli cura che siano tenuti al corrente:

- a) lo schedario dei soci;
- b) l'elenco nominativo dei soci;
- c) il registro delle adunanze e delle Assemblee;
- d) il registro delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) tutti gli altri registri ed elenchi previsti dai regolamenti.

Il Segretario - Economo ha la responsabilità del servizio di cassa e di economato, della regolare tenuta dei libri di contabilità e della documentazione delle entrate e delle spese della Sezione.

Egli, inoltre, redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo.

Capo XIX DELLA DISCIPLINA DEI COMITATI PROVINCIALI E DELLE SEZIONI

Articolo 144

I Comitati Provinciali e le Sezioni sono tenute alla osservanza, oltre che dello Statuto e dei regolamenti, anche delle direttive e delle disposizioni impartite dagli Organi Centrali e Regionali dell'Associazione, e debbono ispirare sempre le loro attività ed il indirizzo ad una solidale e fraterna collaborazione con gli altri Comitati Provinciali e con gli altri Organi, onde mantenere all'organizzazione unità e compattezza.

Articolo 145

I Comitati Provinciali e le Sezioni che vengono meno ai doveri di cui all'articolo precedente e che, comunque, con atti e fatti di indisciplina, recano danno al prestigio e al buon andamento dell'Associazione, sono passibili, a seconda della gravità del caso:

- a) di richiamo al Comitato Provinciale ed al Consiglio Direttivo della Sezione;
- b) di scioglimento del Comitato Provinciale e del Consiglio Direttivo della Sezione.

Il provvedimento di cui alla lettera b) può essere adottato solo nel caso in cui, malgrado l'applicazione della sanzione di cui alla lettera a), persistano i gravi motivi che determinarono il richiamo al Comitato Provinciale o alla Sezione.

Le sanzioni di cui sopra sono adottate, sentito il Presidente Regionale, con deliberazione del Comitato Centrale.

Articolo 146

Con la deliberazione che scioglie il Comitato Provinciale o la Sezione, si procede alla nomina di un Commissario Straordinario. Con la stessa deliberazione, o con altra successiva, saranno determinate le modalità per la ricostituzione del Comitato Provinciale o della Sezione, ovvero per la liquidazione delle rispettive attività e passività ai sensi dell'articolo 136.

Capo XX DELLA RESPONSABILITA' IN SOLIDO E DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 147

Tutti i componenti degli Organi Collegiali deliberanti sono responsabili, in solido, dell'esecuzione di provvedimenti afferenti a spese non sostenibili secondo la programmata attività gestionale di cui ai rispettivi bilanci di previsione.

Articolo 148

Gli atti degli Organi periferici dell'Associazione che possono comunque comportare impegni per le finanze del Sodalizio debbono essere preventivamente autorizzati dal Comitato Centrale.

Articolo 149

I Regolamenti contenenti le norme per la gestione finanziaria e contabile sono proposti dal Presidente Nazionale e approvati dal Comitato Centrale.

Capo XXI DEI SERVIZI DI CASSA

Articolo 150

I servizi di cassa sono affidati dall'Associazione ad un Istituto di credito di diritto pubblico e di interesse nazionale.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 151

Le Sezioni attualmente esistenti, salvo diversa determinazione delle rispettive Assemblee dei soci, sono conservate qualunque sia il numero dei soci, quando abbiano giustificate ragioni di utilità organizzativa.

L'accertamento dell'esistenza della condizione di cui sopra è demandato al Comitato Provinciale.

In mancanza di tale condizione, il Comitato Provinciale procederà alla trasformazione in Fiduciariato.

Articolo 152

E' conservato il titolo di socio benemerito a coloro cui sia stato conferito a norma degli Statuti Precedentemente in vigore.

Articolo 153

Il Comitato Centrale è autorizzato ad emanare le disposizioni ad emanare le disposizioni transitorie per adeguare al presente Statuto l'attuale assetto organizzativo dell'Associazione e le altre norme necessarie per l'attuazione dello stesso.

Articolo 154

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto valgono, per quanto applicabili, le disposizioni contenute nelle leggi vigenti.